

Il nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica

La salvaguardia del paesaggio è regolata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, entrato in vigore il 1° maggio 2004.

In questi sei anni il testo originario di tale decreto ha subito svariate modifiche, molte delle quali hanno riguardato il procedimento preordinato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Fino al 31 dicembre 2009 detto procedimento è stato regolato dalle disposizioni transitorie contenute nell'Articolo 159, ma a partire dal 1° gennaio 2010 è divenuta finalmente applicabile la disciplina definitiva dettata dall'Articolo 146.

A quali istanze si applica la nuova disciplina

Ai sensi del richiamato Articolo 159, la nuova disciplina "si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione".

Per comprendere il senso di questa disposizione occorre ricordare che, secondo la normativa transitoria, una volta rilasciata dall'autorità competente (in Lombardia, a seconda degli interventi, la regione, le province, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e i comuni) l'autorizzazione veniva inviata alla competente soprintendenza, la quale entro i successivi sessanta giorni poteva annullarla.

Il richiamato Articolo 159 stabilisce dunque che se l'autorizzazione è stata rilasciata prima del 31 dicembre 2009, il procedimento prosegue secondo la normativa transitoria. La nuova disciplina si applica invece a tutte le istanze presentate dopo il 31 dicembre 2009, e a quelle presentate prima, ma solo se a quella data l'autorizzazione non era stata ancora rilasciata.

L'istruttoria preliminare

Ai sensi dell'Articolo 146, una volta ricevuta l'istanza di autorizzazione l'autorità competente ha quaranta giorni di tem-

po per istruire la pratica; quindi, entro tale termine essa:

- deve verificare se effettivamente l'intervento necessita o meno dell'autorizzazione paesaggistica;
- in caso di risposta negativa, deve archiviare l'istanza dandone tempestiva comunicazione al richiedente;
- in caso di risposta affermativa, deve verificare se l'istanza sia corredata di tutta la documentazione prescritta dal Decreto in data 12 dicembre 2005, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del terzo comma dell'Articolo 146, ed ove occorra deve chiedere le necessarie integrazioni;
- deve sottoporre la documentazione ricevuta alla commissione del paesaggio, e sulla base del parere della commissione deve accertare se l'intervento progettato sia conforme alle prescrizioni contenute nel decreto di vincolo e nei piani paesaggistici;
- deve redigere una relazione tecnica illustrativa contenente l'esito di tale accertamento;
- deve inviare la documentazione ricevuta e la relazione tecnica alla competente soprintendenza;
- deve comunicare al richiedente l'avvio del procedimento.

Il parere della Soprintendenza

Una volta ricevuta la documentazione di cui sopra, la Soprintendenza ha quarantacinque giorni di tempo per esprimere il proprio parere.

Quest'ultimo deve riguardare il "progettato intervento nel suo complesso", e deve essere necessariamente positivo nel caso in cui detto intervento rispetti la disciplina contenuta nel piano paesaggistico e i criteri di gestione del vincolo. L'Articolo 146 stabilisce che il parere della Soprintendenza è vincolante, per cui l'autorità competente non può rilasciare l'autorizzazione se esso è negativo, e non può negarla se è positivo.

Tuttavia la stessa norma precisa che il parere non è vincolante, allorché venga espresso dopo che:

- siano state approvate le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, contenute nei cosiddetti criteri di gestione del vincolo o nei piani paesaggistici;
- e, inoltre, il Ministero abbia verificato

l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del piano paesaggistico, in esecuzione dell'Articolo 145 del Decreto Legislativo n. 42/2004.

Il provvedimento conclusivo del procedimento

Una volta ricevuto il parere della soprintendenza, entro i successivi venti giorni l'autorità competente adotta le proprie determinazioni (le quali, come si è visto, ove detto parere sia vincolante non possono discostarsi dal suo contenuto).

Se la determinazione è positiva, l'autorizzazione viene rilasciata.

Se, invece, la determinazione è negativa, l'autorità competente deve comunicare il preavviso di rigetto al richiedente (il che interrompe il predetto termine di venti giorni), ed a fronte di tale preavviso il richiedente stesso può presentare le osservazioni previste dall'Articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Dal momento che il procedimento coinvolge anche la valutazione della Soprintendenza, dette osservazioni devono essere sottoposte anche all'esame di quest'ultima, che è tenuta a pronunciarsi su di esse con atto espresso.

Qualora le osservazioni vengano respinte, il provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve fornire un'adeguata motivazione al riguardo; ove invece vengano accolte, l'autorizzazione viene rilasciata.

La conferenza di servizi

L'Articolo 146 disciplina anche il caso in cui la Soprintendenza non renda il proprio parere entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

Esso dispone che in tal caso "l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto", dopo di che aggiunge che "la conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni", e che "in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione".

Questa disciplina suscita più di una perplessità. Come mai il termine per concludere il procedimento è di ses-

santacinque giorni se il soprintendente rende il proprio parere, e si riduce a sessanta giorni se non lo rende?

Come si concilia quest'ultimo termine, con il fatto che l'autorità competente non può indire la conferenza di servizi prima che siano passati quarantacinque giorni dalla data in cui il soprintendente ha ricevuto la documentazione, e la conferenza ha a disposizione quindici giorni per esprimere il proprio parere?

Entro il predetto termine di quarantacinque giorni è sufficiente che il soprintendente esprima il proprio parere, o è necessario anche che lo comunichi all'autorità competente?

Una volta scaduto tale termine, l'autorità competente è obbligata a convocare la conferenza di servizi, oppure è libera di farlo o meno (come lascerebbe intendere l'espressione "può indire")?

Da quando inizia a decorrere il "termine perentorio di quindici giorni" entro il quale la conferenza deve pronunciarsi? Se la Soprintendenza non ha emesso il proprio parere e la conferenza di servizi non si è pronunciata o addirittura non è stata neppure indetta, una volta decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente come può l'autorità competente provvedere sulla domanda di autorizzazione, visto che il predetto parere è sempre obbligatorio ed in alcuni casi è perfino vincolante?

Il provvedimento assunto senza la preventiva acquisizione di un parere obbligatorio (e in certi casi anche vincolante) può essere considerato legittimo?

A tutti questi quesiti dovranno dare risposta i giudici amministrativi, ma nell'attesa come al solito a rimetterci saranno i cittadini: sperare in un intervento chiarificatorio del legislatore è troppo!

L'esercizio dei poteri sostitutivi

Qualora, decorso il termine di venti giorni dalla data in cui l'autorità competente ha ricevuto il parere del soprintendente, la stessa non abbia adottato le proprie determinazioni sulla richiesta di autorizzazione, l'interessato può chiedere alla regione di rilasciare l'autorizzazione in via sostitutiva. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la regione deve provvedere, eventualmente anche mediante la nomina di un commissario.

L'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica

Attenzione: una volta rilasciata, l'autorizzazione non è immediatamente efficace. Essa deve essere trasmessa "senza indugio" alla Soprintendenza che ha espresso il proprio parere, alla regione e agli altri enti pubblici territoriali interessati, ivi compreso l'ente gestore del parco in cui dovesse ricadere l'immobile oggetto di intervento, ed acquista efficacia solo dopo che siano passati trenta giorni dal suo rilascio.

Prima della scadenza di tale termine, quindi, non è possibile dare esecuzione ai lavori progettati.

W. F.

In Lombardia, a quali comuni può essere chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica?

Ai sensi dell'Articolo 80 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 (così come modificato dalla Legge Regionale 10 marzo 2009 n. 5), a far tempo dal 1° luglio 2009 le autorizzazioni paesaggistiche possono essere rilasciate solo dai soggetti dotati dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica necessari per il corretto esercizio di tale funzione.

In Lombardia la Regione ha individuato questi soggetti mediante gli elenchi approvati con i Decreti dirigenziali n. 6820 del 3 luglio 2009, n. 9447 del 23 settembre 2009 e n. 14545 del 30 dicembre 2009.

L'autorizzazione paesaggistica può essere chiesta, quindi, solo ai comuni compresi in tali elenchi; ai sensi del citato Articolo 80, per gli altri comuni l'autorizzazione va chiesta invece alla provincia competente, o all'ente gestore del parco se l'intervento è da realizzare nel territorio di sua competenza.

LE VOSTRE DOMANDE

Il curatore della rubrica risponderà ad una delle questioni che i lettori vorranno inviare all'indirizzo e-mail

legislazione@consulta-al.it

Le domande non dovranno avere una lunghezza maggiore di 500 battute né contenere allegati.

Classificazione acustica degli edifici

Gli aggiornamenti normativi apportati dalla Legge n. 88 del 7 luglio 2009 hanno condotto a un riordino legislativo che ha determinato una significativa limitazione della validità dei contenuti del DPCM 5.12.97 in ambito di controversie private; la disciplina di tali controversie veniva rimandata all'emanazione di una nuova normativa atta a legiferare in materia di requisiti acustici passivi delle strutture.

Sembra ora arrivata una proposta che potrà dare attuazione a quanto sopra richiamato: dal 1° febbraio 2010 sul sito ufficiale dell'UNI (<http://www.uni.com/uni/controller/it/normazione/progetti/U20001500.pdf>) è possibile visionare il progetto di norma del gruppo di lavoro 5 "Classificazione acustica degli edifici" operante nella sottocommissione "Acustica in edilizia". Caratteristica principale di tale nuova normativa, enunciata nel paragrafo introduttivo, sarebbe il suo basarsi unicamente su misurazioni effettuate a opera conclusa. Lo scopo di questo progetto è quello di informare compiutamente i futuri utenti e proprietari sul livello di qualità e sulle caratteristiche acustiche delle proprie unità immobiliari. La classificazione acustica di unità immobiliari in funzione dei requisiti prestazionali (i cui parametri sono riportati in Tabella 1) si riferisce a tutte le unità con destinazione d'uso residenziale, direzionale e ufficio, ricettiva (alberghi, pensioni, e simili), ricreativa, di culto e commerciale. Al fine di una migliore comprensione della

Tabella 1 e degli elementi soggetti a misurazione si ribadiscono i seguenti concetti:

- facciate sono le chiusure verticali e orizzontali atte a confinare gli ambienti abitativi dall'ambiente esterno; fra di esse si annoverano, quindi, anche le coperture ed i sistemi oscuranti che durante le misurazioni vanno considerati aperti;
- partizioni verticali e orizzontali sono anche quelle atte a dividere le unità da ambienti individuali e collettivi, come autorimesse, *box* e *garage*; inoltre, se prive di aperture ed accessi, dovranno essere valutate tutte le partizioni tra unità immobiliari e parti comuni (es.: camera e vano scala).

Il progetto di norma introduce, inoltre, finalmente nuovi strumenti di valutazione e classificazione per le unità aventi destinazione ricettiva (alberghi, pensioni e simili). Essa si riferisce agli isolamenti acustici normalizzati di partizioni verticali e orizzontali ed ai livelli di pressione sonora di calpestio fra ambienti delle stesse unità immobiliari (come illustrato in Tabella 2): per tutte le strutture ricettive si applicheranno quindi tanto i requisiti prestazionali di cui alla Tabella 1 quanto i requisiti di cui alla Tabella 2, andando così a classificare le partizioni verticali e orizzontali tra le camere, ma anche gli impianti di camere contigue (esempio impianti sanitari).

La proposta di norma determina l'introduzione di un coefficiente di peso Z che, una volta effettuate tutte le misurazioni in opera e catalogati i requisiti delle differenti unità immobiliari, permette di riassumere, sulla base di medie pesate delle prestazioni dei singoli requisiti, tutti i dati

prestazionali relativi alle stesse in materia di isolamento acustico, e di conferire alle medesime unità immobiliari una rispondente classe fra 1 e 4 o n.c. (si rimandano gli approfondimenti alla lettura del progetto, Capitolo 6.4).

Per ospedali, cliniche, case di cura e scuole (di tutti i livelli) non si applica il concetto di classificazione, ma permane l'obbligo a osservare i requisiti minimi necessari di resistenza passiva delle strutture; vengono semmai introdotti dati relativi a requisiti prestazionali superiori (appendice A).

In sintesi, le principali differenze tra l'attuale normativa e la nuova proposta possono essere così schematizzate:

- DPCM 5.12.97 - sono dettati dei requisiti minimi che determinano le prestazioni acustiche minime necessarie per la rispondenza normativa delle strutture;
- *nuova proposta di classificazione acustica*: il gruppo di lavoro valuta di ritenere idonee tutte le strutture edificate senza fissare limiti minimi di accettabilità, ma differenziando e classificando gli edifici introducendo anche in materia acustica il concetto di trasparenza prestazionale già adottato in altri ambiti certificativi (marcatura CE, certificazione energetica edifici, ecc.); costruzioni con caratteristiche acustiche mediocri non risulteranno più non abitabili, ma soltanto non classificate acusticamente e quindi idonee all'immissione sul mercato, anche se dotate di scarsi livelli prestazionali;
- DPCM 5.12.97 - non si individuano misurazioni obbligatorie per verificare le strutture;
- *nuova proposta di classificazione acustica*

TAB. 1 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI UNITÀ IMMOBILIARI IN FUNZIONE DEI REQUISITI PRESTAZIONALI

| Classe | Isolamento acustico normalizzato di facciata | Potere fono isolante apparente di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti di differenti unità immobiliari | Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato tra ambienti di differenti unità immobiliari | Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento continuo | Livello sonoro corretto immesso da impianti a funzionamento discontinuo |
|--------|--|---|--|--|---|
| | $D_{2m,nT,w}$ dB | R'_w dB | L'_{nw} dB | L_{ic} dB(A) | L_{id} dB(A) |
| I | ≥43 | ≥56 | ≤53 | ≤25 | ≤30 |
| II | ≥40 | ≥53 | ≤58 | ≤28 | ≤33 |
| III | ≥37 | ≥50 | ≤63 | ≤32 | ≤37 |
| IV | ≥32 | ≥45 | ≤68 | ≤37 | ≤42 |
| N.C. | <32 | <45 | >68 | >37 | >42 |

stica: il collaudo a tergo dell'esecuzione dell'opera diventa elemento fondamentale e ben identificato attraverso metodiche di campionamento ed elaborazione dati;

- DPCM 5.12.97 - chiedendo di soddisfare requisiti minimi permette ai progettisti maggiore elasticità in fase di progettazione dell'opera;

- nuova proposta di classificazione acustica: introducendo varie classi che in alcuni casi differiscono per intervalli acustici di soli 3 dB, diventeranno fondamentali tutte le fasi di predisposizione dell'opera (progettazione, esecuzione e collaudo finale) al fine di poter garantire con esattezza la classe finale delle unità immobiliari a chiusura dei lavori.

In tale quadro procedurale e normativo, ai progettisti potrebbe, dunque, essere richiesto di affrontare con una ancora più approfondita competenza e sensibilità il processo progettuale, esaminando il particolare costruttivo di ogni singola unità immobiliare e fornendo elaborati grafici esecutivi utili a indirizzare le maestranze operative di cantiere in ambito di protezione acustica, al fine di poter garantire con estrema attendibilità i risultati finali. Per quanto concerne la fase di progettazione, la proposta di classificazione acustica richiama comunque le norme già in uso EN 12354 e UNI/TR 11175.

Una corretta metodologia di approccio da parte del progettista o Direttore dei Lavori, in tale innovativo quadro normativo, potrebbe dunque portare all'esecuzione di misurazioni e collaudi acustici in corso d'opera per poter attuare possibili interventi correttivi tali da garantire gli obiet-

tivi prefissati, o all'individuazione di una figura tecnica competente in acustica, obbligatoria a coordinamento delle fasi a predisposizione dell'opera; fondamentale sarà quindi la stretta collaborazione tra Direttore dei Lavori e tecnico con adeguata esperienza nell'acustica edile che possa seguire tutte le fasi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo acustico, o l'eventuale individuazione della figura del Direttore dei Lavori di isolamento acustico (figura già oggi presente in molti cantieri).

A essere protagonisti del successo di tale progetto non saranno solo il progettista, il Direttore dei Lavori e il tecnico acustico, ma anche le maestranze di cantiere – che dovranno arrendersi a tolleranze di errore sempre più piccole per l'esecuzione dei particolari acustici che permetteranno poi il salto di classe – e le aziende produttrici di materiali edili, che per meglio indirizzare i progettisti verso proiezioni attendibili dovranno fornire non solo attenti certificati di prova delle differenti prestazioni meccaniche dei materiali, ma anche verifiche di sistema effettuate sia in laboratorio che in opera, per meglio evidenziare le differenze e le difficoltà tra i modelli previsionali e le attese esecutive.

Questo progetto di norma obbligherebbe quindi tutte le figure coinvolte nell'edilizia a compiere un passo fondamentale, portatore di valori di garanzia e trasparenza verso il committente e l'utilizzatore del manufatto.

Daniele Luinetti e Ilaria Nava

A quali norme devo far riferimento per la sostituzione di serramenti esterni in una facciata condominiale?

arch. Alessia Leidi (Milano)

In Italia le normative che stabiliscono i requisiti minimi di prestazione dei serramenti sono:

- il D.Lgs 311/06, a integrazione del D.Lgs 192/05, che chiede prestazioni minime di trasmittanza termica dei vetri e dei serramenti;
- il DPCM 5.12.97 per quanto riguarda la resistenza acustica, che però chiede prestazioni complessive di facciata e non prestazioni minime dei serramenti.

Qualora si intendesse partecipare ai programmi di detrazione fiscale per la sostituzione dei serramenti, i parametri sono dettati dalla Legge finanziaria firmata lo scorso 25 gennaio, che fissa i nuovi limiti delle strutture – vedi D.M. 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del Decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”.

Per le componenti suddette vige inoltre l'obbligo della marcatura CE: la proroga del periodo di coesistenza della Marcatura CE con la Norma Tecnica Europea EN 14351-1 è infatti scaduta il 31 gennaio 2010, per cui i serramenti attualmente immessi sul mercato dell'Unione Europea (commercializzati e venduti) devono già oggi avere obbligatoriamente marcatura CE. La marcatura CE riporta indicazioni sulle prestazioni dei manufatti, risultando essere indice di trasparenza su prestazioni quali: tenuta d'acqua; resistenza al vento; permeabilità all'aria; resistenza termica; prestazione acustica.

LE VOSTRE DOMANDE

I curatori della rubrica risponderanno ad una delle questioni che i lettori vorranno inviare all'indirizzo e-mail

normeeprogetti@consulta-al.it

Le domande non dovranno avere una lunghezza maggiore di 500 battute né contenere allegati.

TAB. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI UNITÀ IMMOBILIARI IN FUNZIONE DI ULTERIORI REQUISITI PRESTAZIONALI DA APPLICARE IN CASO DI DESTINAZIONE D'USO RICETTIVA

| Classe | Isolamento acustico normalizzato di partizioni verticali e orizzontali fra ambienti della stessa unità immobiliare | Livello di pressione sonora di calpestio normalizzato tra ambienti sovrapposti o affiancati della stessa unità immobiliare |
|--------|--|--|
| | $D_{2m,nT,w}$ dB | L'_{nw} dB |
| I | ≥ 56 | ≤ 53 |
| II | ≥ 53 | ≤ 58 |
| III | ≥ 50 | ≤ 63 |
| IV | ≥ 45 | ≤ 68 |
| N.C. | < 45 | > 68 |

Basta essere geometri?

La recente produzione legislativa e normativa nazionale, con l'avvento del nuovo millennio, ha visto nell'articolato mondo delle professioni l'emergere di tematiche e problematiche ad esso strettamente connesse, specie in relazione alle competenze professionali delle varie categorie operanti nel settore della produzione edilizia ed urbanistica. I grandi cambiamenti economici e sociali, l'apertura dei mercati europei ed internazionali, l'affermarsi dei principi generali in merito all'evolversi delle scienze e delle tecnologie, dettati dalla Comunità Europea e recepiti progressivamente dagli ordinamenti degli Stati membri, hanno interessato non esclusivamente il mondo professionale, ma in primo luogo il mondo dell'istruzione e della formazione di nuovi tecnici ponendo dubbi e perplessità che oggi appaiono elementi preponderanti nella definizione delle figure professionali e della sfera di competenze operative ad esse riferite.

Il superamento degli inevitabili "atriti di categoria", derivanti da una sempre maggiore intersezione delle mansioni, determinati dalla stessa formulazione dei percorsi formativi, ha visto negli anni recenti una serie di tentativi di riforma delle professioni.

L'ambito delle competenze professionali, in un tempo non remoto ancora rigidamente definito nei ruoli per la specificità dei titoli di studio e di abilitazione, poi riuniti nelle varie organizzazioni di categoria, con le nuove scelte programmatiche relative alla formazione (lauree triennali, diplomi superiori, tirocini, corsi di specializzazione), sottolineano la necessità sempre più urgente di una nuova definizione delle figure professionali e di ciò che ad esse compete. Tale contesto ha generato l'emergenza di una nuova definizione delle figure professionali il cui operato possa rispondere ad esigenze di una migliore qualità delle prestazioni professionali, in considerazione degli specifici percorsi formativi, dell'accrescersi delle esperienze, dello svolgimento delle attività professionali.

È necessario dunque tenere in considerazione che, nella veloce e imponente trasformazione che ha caratterizzato l'evoluzione tecnologica dell'ultimo decennio, il settore delle costruzioni è andato progressivamen-

te adeguando da una parte i criteri della produzione edilizia a nuove e più moderne esigenze dall'altra la necessità di formare una nuova categoria di tecnici esperti nelle varie scienze e discipline.

Se le numerose proposte di riforma delle professioni non hanno visto negli anni recenti un esito che potesse, se non risolvere definitivamente tali problematiche, quantomeno indicarne un percorso perseguibile, la Giurisprudenza ha di recente ribadito e dettato criteri interpretativi (Cass. civ. Sez. IIa 07/09/2009, n. 19292) relativamente alle precise competenze professionali di architetti, ingegneri e geometri.

Normativa vigente: tecnici diplomati, geometri e periti edili

Secondo quanto espresso dalla Giurisprudenza (R.D. n.274 /29 Art. 16, lett. m) ai tecnici diplomati, ai geometri ed ai periti edili sono consentite "la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica" (Cass. 8545/05, 7778/05, 6649/05, 3021/05, 19821/04, 5061/04, 15327/00, 5873/00). Per i tecnici diplomati esiste quindi il generale divieto di progettazione di opere in cemento armato e quindi strutturali in generale, anche in relazione alle normative successive al R.D. n. 274/29 L.n. 1086/71 e la l. n. 64/74, che in tema di progettazione rimandano esplicitamente alla normativa previgente ribadendo che il lavoro di progettazione debba avvenire "nei limiti delle rispettive competenze" così come stabilito dalla normativa professionale di riferimento).

Normativa vigente: architetti e pianificatori iunior

La posizione dell'architetto o pianificatore iunior, in possesso di laurea triennale, abilitato all'esercizio della professione di architetto, ha la possibilità di esercitare la professione con l'iscrizione alla sezione B dell'albo dell'Ordine professionale. Le attività previste per l'architetto iunior, così come sancito dal DPR 328/01, seppure con le



riserve date dalla normativa vigente all'entrata in vigore del Decreto, sono rivolte alla collaborazione ad attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche. Tale figura professionale può elaborare inoltre attività di progettazione, direzione lavori, vigilanza, liquidazioni, connesse alla realizzazione di costruzioni civili semplici, con uso di metodologie standardizzate. In tema di pianificazione il pianificatore iunior può svolgere collaborazioni in tema di pianificazione, costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio, valutazione territoriale ed ambientale, procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Normativa vigente: architetti e pianificatori territoriali

L'attività professionale degli iscritti nella sezione A (settore architettura), secondo le disposizioni nazionali ed europee vigenti per la professione di architetto, consiste nell'attività professionale che implichi l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. In tema di pianificazione del territorio, le attività riguardano la progettazione del paesaggio, dell'ambiente e della città, lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche ed ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali, strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale. In ma-

teria di paesaggio l'attività si riferisce alla progettazione e la direzione di opere relative a giardini e parchi, la redazione di piani paesistici, il restauro di parchi e giardini storici. In tema di conservazione dei beni architettonici ed ambientali, le competenze consistono nella diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e l'individuazione degli interventi e delle tecniche per la loro conservazione.

Il sorpasso dei geometri?

Il disegno di legge n. 1865, "Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea (omissis)" è stato assegnato alla Commissione Lavori pubblici del Senato in data 22/12/09; presentato dalla senatrice Vicari, attualmente l'iter procedurale è stato sospeso su richiesta di CNAPPC e CNI. La proposta prevedeva l'ampliamento delle competenze di geometri e periti che sarebbero state allargate alla progettazione architettonica e strutturale entro i 5000 mc, al calcolo statico, alla direzione lavori ed ai collaudi; in campo urbanistico proponeva l'estensione delle competenze con la possibilità di redigere piani di lottizzazione e di recupero entro la superficie di un ettaro; le competenze di geometri e periti sarebbero state inoltre estese alla direzione di cantieri di opere sia prefabbricate sia in cemento armato sia metalliche. Le competenze attualmente consentite dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, inquinamento acustico, valutazioni d'impatto ambientale, rendimento energetico dell'edilizia, sarebbero rimaste invariate.

Tale disegno di legge ha suscitato numerose polemiche e proteste, soprattutto da parte del CNAPPC, in considerazione del fatto che il dibattito circa le competenze delle figure professionali richieda una più ampia visione ed una più approfondita analisi dei temi. Appare pertanto auspicabile, sulla base dell'orientamento del Consiglio Nazionale degli Architetti, che una proposta riguardante la rielaborazione delle competenze delle figure professionali non possa prescindere da una più puntuale e precisa analisi dei temi e degli ambiti che interessano direttamente la varie categorie nella definizione di ruoli e competenze

specifiche delle figure professionali, poste in rapporto sinergico e non concorrenziale, in relazione a precisi e ben delineati percorsi che abbiano costituito la formazione professionale. È stato pertanto espressa alla senatrice Vicari, dai rappresentanti del CNAPPC e del CNI, la necessità di costituire un tavolo condiviso fra le varie categorie professionali per trattare ruoli ed ambiti di intervento delle categorie per la formulazione di una proposta che possa produrre un documento condiviso che ponga regole precise.

C. O.

Per maggiori informazioni sul disegno legge n. 1865 si veda il sito [web http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/34477_testi.htm](http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/testi/34477_testi.htm); per i commenti degli Ordini professionali lombardi si rimanda ai siti web degli stessi.

Esistono forme di tutela per il professionista in relazione alla corresponsione degli onorari?

Ogni incarico professionale consiste in un contratto fra il progettista ed il suo committente e ha come oggetto una "prestazione d'opera intellettuale" (Art. 2230 cod. civ.). Il Codice Civile regola gli aspetti relativi al contratto, che deve essere stipulato ed eseguito secondo la "natura del rapporto", come stabilito dall'Art. 1176, con "diligenza nell'adempimento"; ciò obbliga il progettista all'applicazione nel progetto di tutte le norme tecniche edilizie volute alla buona realizzazione dell'opera. L'incarico professionale deve necessariamente essere formalizzato con la sottoscrizione delle parti di un contratto d'opera che preveda i reciproci adempimenti, quindi anche gli aspetti relativi alla corresponsione degli onorari professionali ed i termini dei pagamenti.

LE VOSTRE DOMANDE

I curatori della rubrica risponderanno ad una delle questioni che i lettori vorranno inviare all'indirizzo e-mail architettielavoro@consulta-al.it

Le domande non dovranno avere una lunghezza maggiore di 500 battute né contenere allegati.